

PRIMO TEMA

DAL 18 OTTOBRE 2018 → OBBLIGO DI UTILIZZO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICI NELLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

L'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici "*Regole applicabili alle comunicazioni*", introduce l'obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara.

ART. 52 DEL D.LGS. 50/2016

In attuazione della direttiva comunitaria 2014/24/EU introduce :

- **OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE NELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE**
- **DESCRIVE LE CARATTERISTICHE CHE TALI COMUNICAZIONI DEVO AVERE.**

Il comma 5 chiarisce che **NON PUÒ INTENDERSI COME COMUNICAZIONI PER LA FASE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE, L'INVIO MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**, infatti:

“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le Stazioni Appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.

LA PRESENTAZIONE TRAMITE PEC NON NE GARANTISCE LA RISERVATEZZA E L'APERTURA DEL CONTENUTO SOLTANTO DOPO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE.

EVOLUZIONE DEL MERCATO...COSA SUCCEDDE DAL 18 OTTOBRE 2018

In questo contesto normativo le stazioni appaltanti saranno obbligate a partire dal 18 ottobre 2018 ad UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE MEZZI TELEMATICI NELLE COMUNICAZIONI CON GLI OPERATORI ECONOMICI, salvo adeguata motivazione nella relazione unica dei motivi di deroga nell'utilizzo.

Di conseguenza, l'unico modo per garantire il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento è quello di utilizzare delle Piattaforme elettroniche di negoziazione.

- Per le **procedure negoziate sotto-soglia comunitaria**, l'estrema diffusione del **mercato elettronico di Consip** (beni e servizi e, di recente, anche manutenzione lavori) consente alle stazioni appaltanti di gestire già lo scambio di comunicazioni in modalità elettroniche con i fornitori durante la procedura di affidamento.

- Per le **procedure ordinarie** e per tutto quello che non può passare attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip o dal soggetto aggregatore di riferimento, le stazioni appaltanti non dotate di un proprio sistema di e-procurement, saranno obbligate a effettuare una scelta tra due soluzioni:

- **DOTARSI DI UNA PROPRIA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT**

- **DELEGARE LA GARA AD UNA CENTRALE DI COMMITTENZA QUALIFICATA O ALTRO SOGGETTO AGGREGATORE DI RIFERIMENTO**

PROBLEMA DEI COSTI DELLE PIATTAFORME (ILLEGITTIMO SCARICARE COSTI SULL'AGGIUDICATARIO: ADEMPIMENTO DI FUNZIONE DI PUBBLICO INTERESSE !!!!)

DEROGHE OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (ART. 52 CO. 1):

a) a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;

*b) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, **utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili** ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;*

c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti (caso in cui non sia ancora disponibile la piattaforma di negoziazione?!);

*d) i documenti di gara richiedono la **presentazione di un modello fisico o in scala ridotta** che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;*

*e) l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario **a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici** ovvero per la **protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile** che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici ordinari.*

IN TALI CASI PERÒ, LE STAZIONI APPALTANTI INDICANO NELLA RELAZIONE UNICA I MOTIVI PER CUI L'USO DI MEZZI DI COMUNICAZIONE DIVERSI DAI MEZZI ELETTRONICI È STATO RITENUTO NECESSARIO (ART. 52, COMMA 3, D.LGS. 50/2016)

COSA CAMBIERÀ OPERATIVAMENTE ?

Secondo l'**art.58 del Nuovo Codice degli Appalti**, il sistema telematico (Piattaforma di Negoziazione) crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un **CODICE IDENTIFICATIVO PERSONALE**, vale a dire le **credenziali necessarie per operare all'interno del sistema**.

Dopo la **conferma di partecipazione**, al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun partecipante la **notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa**.

Il contenuto delle buste (Amministrativa, Tecnica, Economica) sarà maggiormente protetto dai nuovi sistemi digitali: in tal modo, infatti, **saranno garantite l'integrità dei dati e la riservatezza dei contenuti delle offerte e delle domande di partecipazione**.

SECONDO TEMA

APPALTI: SCATTA L'OBBLIGO DEL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO !!!

Dal 18 Aprile 2018 il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) dovrà essere reso disponibile esclusivamente in forma elettronica (per tutte le procedure).

Il DGUE è previsto dalla Direttiva 2014/247 UE sugli appalti pubblici ed è stato introdotto in tutti i Paesi Europei con il Regolamento 7/2016. **In Italia è stato regolato dall'articolo 85 del Nuovo Codice Appalti (D.lgs. 50/2016).**

PER LE PROCEDURE DI GARA BANDITE A DECORRERE DAL 18 APRILE, LE STAZIONI APPALTANTI **PREDISPORRANNO ED ACCETTERANNO** IL DGUE IN FORMATO ELETTRONICO SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL **DPCM 13 NOVEMBRE 2014.**

I documenti di gara dovranno contenere: **informazioni sullo specifico formato elettronico del DGUE, indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione e modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante.**

DEFINIZIONE:

IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) È UN'AUTODICHIARAZIONE DELL'IMPRESA SULLA PROPRIA SITUAZIONE FINANZIARIA, SULLE PROPRIE CAPACITÀ E SULLA PROPRIA IDONEITÀ PER UNA PROCEDURA DI APPALTO PUBBLICO.

Il documento sostituisce i certificati rilasciati da autorità pubbliche o da terzi.

Strumento nato per ridurre gli oneri amministrativi di SA, operatori economici e PMI nel quadro delle procedure di gara nell'Unione europea.

È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE. **Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE**, il che costituisce una notevole semplificazione dell'accesso agli appalti transfrontalieri.

La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. LINK: http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/public-procurement/e-procurement/esp/index_en.htm.

IL MODULO ON LINE PUÒ ESSERE COMPILATO, STAMPATO E POI INOLTRATO ALL'ACQUIRENTE CON LE ALTRE PARTI DELL'OFFERTA. SE LA PROCEDURA È ESPERITA ELETTRONICAMENTE IL DGUE PUÒ ESSERE ESPORTATO, SALVATO E PRESENTATO ELETTRONICAMENTE.

Per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 18 ottobre, eventuali DGUE di formati diversi da quello definito dalle citate regole tecniche saranno considerati quale **DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA A SUPPORTO.**

I **requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del Dgue elettronico** devono essere garantiti ex codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 07/03/2005, n. 82).

IL DGUE PUO' ESSERE RIUTILIZZATO PER SUCCESSIVE PROCEDURE (ART. 85, CO 4)

Da tale data, quindi, il DGUE dovrà essere predisposto esclusivamente **in conformità alle regole tecniche emanate da AgID**, Agenzia per l'Italia Digitale, con **Circolare n. 3 del 06/12/2016 «Regole Tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione»**

A dover seguire le disposizioni dell'AgID sono:

- **stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, prestatori di servizi; operatori economici; soggetti istituzionali gestori di servizi, piattaforme e banche dati coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione; soggetti che erogano servizi di aggregazione dei dati, potenzialmente coinvolti nel processo di acquisto e negoziazione.**

LINEE GUIDA 4 ANAC – PER AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 5000 € IL DGUE PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA AUTOCERTIFICAZIONE EX DPR 445/2000 SUL POSSESSO DEI REQUISITI.

TERZO TEMA

DAL 10 SETTEMBRE 2018  **OPERATIVO L'ALBO NAZIONALE OBBLIGATORIO DEI COMMISSARI DI GARA, VALIDO AI SENSI DELLE LINEE GUIDA ANAC N. 5 PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI**
FINALITÀ: GARANTIRE IMPARZIALITÀ VALUTAZIONE DELLE SA

L'ANAC affida a un **COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL 10 LUGLIO 2018** le istruzioni operative per l'iscrizione all'Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l'estrazione dei commissari attraverso l'Applicativo, in attuazione degli **articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici** e delle [Linee Guida n. 5](#) dell'ANAC stessa.

Ai fini dell'iscrizione, l'Albo è operativo dal 10 settembre 2018. Ai fini dell'estrazione degli esperti, l'Albo è operativo, per le procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15/01/2019.

- ISCRIZIONE ALL'ALBO: il procedimento di estrazione e la gestione dell'Albo avvengono attraverso l'applicativo reso disponibile dall'ANAC nella sezione servizi del portale <http://www.anticorruzione.it/>.

- I candidati in possesso dei **REQUISITI DI ESPERIENZA, DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ** previsti dalle **LINEE GUIDA N.5** possono iscriversi all'Albo, attraverso l'Applicativo, **autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti.**

- Sono segnalate tramite l'Applicativo dal soggetto interessato (esperto o stazione appaltante) le modifiche che incidono sul possesso dei requisiti o altre modifiche delle condizioni soggettive dell'esperto.

Gli esperti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono iscriversi o solo come commissari interni dell'amministrazione di appartenenza, oppure sia come commissari interni dell'amministrazione di appartenenza che come commissari esterni per le procedure indette dalle altre stazioni appaltanti (in tal caso assicurazione + pagamento tariffa)

Sono valutabili, indipendentemente dalla retribuzione, gli incarichi di:

RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione nonché l'aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui si chiede l'iscrizione.

L'iscrizione all'Albo può essere effettuata in qualsiasi momento dell'anno solare. **E' dovuta per ciascun anno solare una TARIFFA di iscrizione** stabilita dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12/02/2018. **La tariffa non è esigibile nei riguardi degli esperti iscritti unicamente come commissari interni delle amministrazioni aggiudicatrici di appartenenza**

LA STAZIONE APPALTANTE RICHIEDE TRAMITE L'APPLICATIVO LA **LISTA DI ESPERTI TRA CUI SORTEGGIARE, AI SENSI DEL DELL'ARTICOLO 77, COMMA 3 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI, I COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE.**

L'ANAC, TRAMITE L'APPLICATIVO, PREVIA VERIFICA DELLE INFORMAZIONI INSERITE, FORNISCE ALLA STAZIONE APPALTANTE RICHIEDENTE LA LISTA DEGLI ESPERTI ESTRATTI.


La **casualità** e l'**indipendenza dell'estrazione** degli esperti è assicurata attraverso la **funzionalità di generazione di numeri casuali messa a disposizione da un servizio esterno di randomizzazione**.

La stazione appaltante dà comunicazione all'Autorità, tramite l'Applicativo, dell'avvenuta pubblicazione della commissione sul sito della stazione appaltante stessa , ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei contratti pubblici

IL PERIODO TRANSITORIO

Il comma 12 dell'art. 216 del Codice stabilisce che fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari esperti, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

PREVISIONI A REGIME PER IL SOTTO SOGLIA

- comma 3 dell'art. 77 del Codice Appalti  la stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di interesse europeo stabilite dall'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro nominare alcuni componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente (deve essere esterno).

La stessa possibilità è riconosciuta – in realtà indipendentemente dal fatto che l'affidamento sia sopra o sotto soglia – anche nel caso di affidamenti che non presentano particolare complessità, quali quelli svolti attraverso piattaforme telematiche di negoziazione (es MePA).

Al di fuori di queste ipotesi, a regime, la nomina delle commissioni dovrà seguire le stesse regole che verranno dettate per il sopra soglia (**quindi, componenti e Presidente esterni**).

RUP E COMMISSIONE DI GARA:

Il correttivo al Codice ha sancito espressamente che NON SUSSISTE UNA INCOMPATIBILITÀ ASSOLUTA DEL RUP ALLA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI DI GARA, MA CHE LA STESSA DEVE ESSERE VALUTATA CON RIFERIMENTO ALLA SINGOLA PROCEDURA. VA VALUTATA CASO PER CASO!

Le Linee guida n. 3 Anac sui compiti del Rup non danno alcun supporto per la predetta valutazione, limitandosi a richiamare «**le acquisizioni giurisprudenziali sul punto**». Tuttavia le acquisizioni non sono univoche (**Tar Emilia Romagna, sent. 25 gennaio 2018 n. 87**).

I commissari non devono avere svolto funzioni o incarichi tecnici /amministrativi relativamente al contratto del cui affidamento si tratta (art. 77 codice appalti)

QUARTO TEMA

QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI

(incompiuta !)

Elemento qualificante del D.Lgs. 50/2016 e uno dei temi cruciali per la riforma del sistema degli appalti pubblici.

Tra i numerosi criteri che saranno oggetto di valutazione particolarmente rilevante è la **COMPONENTE ORGANIZZAZIONE** e la **COMPONENTE RISORSE UMANE E COMPETENZE**. Questo richiede: 1) efficacia (qualità del risultato) ed efficienza (tempi e costi) dei processi; 2) qualità delle risorse impiegate (capacità, competenza e comportamento).

LO schema di DPCM prevede una **qualificazione suddivisa per quattro differenti fasce di importo, distinte a seconda che si tratti di appalti di lavori e servizi di ingegneria ovvero di appalti di forniture e servizi.**

I livelli per i servizi e le forniture «sarebbero»: **LIVELLO BASE per importi da 40.000 euro fino alla soglia comunitaria; LIVELLO MEDIO per importi superiori alla soglia comunitaria e fino a un milione di €; LIVELLO ALTO per importi superiori a un milione di euro fino a 5 milioni di euro e livello superiore per importi superiori a 5 milioni di euro.** PER FORNITURE/SERVIZI SOTTO 40.000 E LAVORI SOTTO 150.000 NON SERVE QUALIFICAZIONE/AGGREGAZIONE

Per accedere ad una delle classi di importo, le SA dovranno dimostrare di avere un ORGANICO ADEGUATO (accedere a una classe di importo più elevata significherà avere nella propria struttura più personale qualificato) e aver svolto un determinato numero di lavori, servizi o forniture.

L'effetto dirompente che avrebbe la riforma delle stazioni appaltanti: ***l'Autorità Anticorruzione spiega che secondo un lavoro di stima fatto insieme al Ministero delle Infrastrutture, l'applicazione della qualificazione porterebbe a una riduzione delle stazioni appaltanti di tre quarti per i lavori (da 12mila a 3mila) e di 4/5 per servizi e forniture, da 25 a 5mila.***

DPCM SULLA QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (ARTICOLO 38, COMMA 2), DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DI QUELLO DELL'ECONOMIA (attualmente fermo+ successivo parere Consiglio di Stato).